

REGOLAMENTO (CE) N. 1930/2001 DELLA COMMISSIONE
del 1º ottobre 2001
che modifica i regolamenti (CE) n. 1779/2001 e (CE) n. 1780/2001 relativi al rilascio dei titoli A per
l'importazione di aglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1047/2001 della Commissione, del 30 maggio 2001, che istituisce un regime di titoli d'importazione e di origine e che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari per l'aglio provenienti dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1865/2001 ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1779/2001 della Commissione ⁽³⁾ dispone che le domande di titoli d'importazione a norma del regolamento (CE) n. 1047/2001 per i prodotti originari della Cina presentate dopo il 4 settembre e prima del 3 dicembre siano respinte.
- (2) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1780/2001 della Commissione ⁽⁴⁾ dispone che le domande di titoli d'importazione a norma del regolamento (CE) n. 1047/2001 per i prodotti originari di paesi terzi diversi da Cina e Argentina presentate dopo il 4 settembre e prima del 3 dicembre 2001 siano respinte.
- (3) A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1865/2001, domande di titoli A per l'importazione di aglio possono essere presentate, per ciascuno dei trimestri indicati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1047/2001, a partire dal secondo lunedì del penultimo mese che precede il trimestre in causa e fino all'ultimo venerdì incluso di tale trimestre. Per il trimestre dal 1º dicembre 2001 al 28 febbraio 2002 la data di presentazione delle domande di titoli A è quindi avanzata all'8 ottobre 2001. Per evitare problemi di ordine amministrativo al momento della presentazione delle domande di titoli per questo trimestre, occorre modificare l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1079/2001 e l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1780/2001, tenendo conto della nuova

data anticipata di presentazione delle domande per il trimestre successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1779/2001 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

Le domande di titoli d'importazione A a norma del regolamento (CE) n. 1047/2001 per i prodotti originari della Cina relative al trimestre dal 1º settembre al 30 novembre 2001 e presentate dopo il 4 settembre 2001 e prima del 3 dicembre 2001 sono respinte. A partire dall'8 ottobre 2001 possono essere presentate domande relative al trimestre dal 1º dicembre 2001 al 28 febbraio 2002.»

Articolo 2

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1780/2001 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

Le domande di titoli d'importazione A a norma del regolamento (CE) n. 1047/2001 per i prodotti originari di paesi terzi diversi da Cina e Argentina relative al trimestre dal 1º settembre al 30 novembre 2001 e presentate dopo il 4 settembre 2001 e prima del 3 dicembre 2001 sono respinte. A partire dall'8 ottobre 2001 possono essere presentate domande relative al trimestre dal 1º dicembre 2001 al 28 febbraio 2002.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 35.

⁽²⁾ GU L 254 del 22.9.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 240 dell'8.9.2001, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 240 dell'8.9.2001, pag. 9.